

Costituzione dell'associazione
"ASSOCIAZIONE ZENZERO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA

30.10.2019. Il trenta ottobre duemiladiciannove in Torino, corso Alessandro Tassoni n. 37, nel mio studio.

Avanti a me dottor GIANLUCA ELEUTERI, notaio in Torino, iscritto nel ruolo dei notai dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- **SASSU Jane Paule**, nata a Lugano (Svizzera) il 10 dicembre 1976, residente all'estero in Pregassona (Svizzera), via Probello n. 17, ma domiciliata ai fini del presente atto in Italia, e precisamente in Como, piazza Roma n. 1, codice fiscale SSS JPL 76T50 Z133N;
- **SALA Stefano**, nato a Sesto San Giovanni il 19 marzo 1977, residente in Desio, via Monte Palanzone n. 4, codice fiscale SLA SFN 77C19 I690W;
- **ORSENIGO Alessandra Angela**, nata a Lecco il 29 luglio 1983, residente in Brunate, via Percivoglio n. 54, codice fiscale RSN LSN 83L69 E507N.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convergono quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra i signori SASSU Jane Paule, SALA Stefano e ORSENIGO Alessandra Angela un'associazione senza scopo di lucro, denominata "**ASSOCIAZIONE ZENZERO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**", in breve "ASSOCIAZIONE ZENZERO ONLUS".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Torino, corso Sommeiller n. 21.

Articolo 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come indicate nella lett. a), dell'art. 10, del D. Lgs 460/97.

In particolare, l'Associazione intende operare nel settore della beneficenza, raccogliendo fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.

L'Associazione intende raggiungere il proprio scopo sociale mediante l'organizzazione e la gestione di progetti finalizzati a migliorare le condizioni sociali, economiche, ambientali e sanitarie e, più in generale, le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali progetti l'associazione potrà:

- fornire assistenza tecnica, gestionale e finanziaria mediante invio di fondi e attrezzature,
- formare il personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione,
- valorizzare le risorse umane locali,
- favorire la conservazione del patrimonio ambientale,
- promuovere lo sviluppo della figura della Donna nelle attività lavorative.

L'associazione potrà attuare, inoltre, le seguenti attività accessorie:

- organizzare incontri, convegni, conferenze, seminari e dibattiti dove si possa approfondire il tema dello sviluppo e della cooperazione internazionale, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on-line, promuovendo e sviluppando azioni di sensibilizzazione sullo specifico tema;
- promuovere i rapporti di collaborazione e/o sottoscrivere accordi e alleanze con altre associazioni o enti, pubblici e privati, anche a livello internazionale, al fine di

Registrato a
TORINO 2
il 5 novembre 2019
al n. 20860
serie 1T
con euro 200,00

attuare i progetti di rete;

- gestire e promuovere eventuali attività di formazione e aggiornamento ai propri volontari, operatori e consulenti, con lo scopo di approfondire e condividere metodologie e competenze utili allo scopo della cooperazione internazionale;
- sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, interessano i fenomeni di cui l'associazione si occupa;
- attivare iniziative finalizzate alla raccolta fondi e al reperimento di risorse orientate al perseguimento delle finalità dell'associazione e alla realizzazione delle diverse attività;
- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle "istituzionali", ad eccezione di quelle ad esse "direttamente connesse".

L'associazione potrà anche svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Articolo 5

L'amministrazione, le norme che regolano l'attività ed il funzionamento associativo nonché ogni altro requisito dell'associazione sono disciplinati nello statuto che, firmato dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 'A' per costituirne parte integrante, previa lettura da me notaio datane.

Articolo 6

Per le modalità di costituzione del patrimonio dell'associazione si rimanda a quanto sancito dall'articolo 3) dello statuto.

Articolo 7

Gli associati convengono che l'associazione sia amministrata per i primi quattro esercizi da un consiglio direttivo composto di tre membri, scelti nelle persone di:

- SASSU Jane Paule, quale presidente;
- SALA Stefano, quale vice-presidente;
- ORSENIGO Alessandra Angela, quale consigliere.

Questi, come sopra costituiti, dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità e decadenza.

Al medesimo consiglio spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione, come meglio sancito dall'articolo 9) dello statuto associativo.

Il consiglio, riunito seduta stante, delibera di attribuire al presidente, signora SASSU Jane Paule, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, purchè nei limiti di spesa per tutte le operazioni amministrative non eccedenti la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Al presidente e all'amministratore delegato, nei limiti dei poteri conferiti, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi degli articoli 8) e 9) dello statuto.

Articolo 8

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9

L'assemblea autorizza espressamente il presidente al deposito e relativa iscrizione



del presente atto e a richiedere ed ottenere la personalità giuridica presso gli uffici competenti (anagrafe tributaria delle onlus, Prefettura, registro unico nazionale del terzo settore quando attuato), e ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che fossero richieste per tale finalità, con manleva per il notaio sottoscritto dal provvedervi al riguardo.

Articolo 10



Le spese della presente costituzione e le altre accessorie sono a carico dell'associazione, che richiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

I comparenti si dichiarano edotti da me notaio sul trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio.

Richiesto di questo atto, io notaio ne ho data lettura ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 14.00.

L'atto si compone di due fogli, scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio sulle prime cinque intere pagine e quanto di questa.

In originale firmato: Jane Paule Sassu - Stefano Sala - Alessandra Angela Orsenigo - Gianluca Eleuteri notaio.



STATUTO

**"ASSOCIAZIONE ZENZERO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITÀ SOCIALE"**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione **"ASSOCIAZIONE ZENZERO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"**, in breve "ASSOCIAZIONE ZENZERO ONLUS".

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere usata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino ed ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come indicate nella lett. a), dell'art. 10, del D. Lgs 460/97.

In particolare, l'Associazione intende operare nel settore della beneficenza, raccogliendo fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.

L'Associazione intende raggiungere il proprio scopo sociale mediante l'organizzazione e la gestione di progetti finalizzati a migliorare le condizioni sociali, economiche, ambientali e sanitarie e, più in generale, le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali progetti l'associazione potrà:

- fornire assistenza tecnica, gestionale e finanziaria mediante invio di fondi e attrezzature,
- formare il personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione,
- valorizzare le risorse umane locali,
- favorire la conservazione del patrimonio ambientale,
- promuovere lo sviluppo della figura della Donna nelle attività lavorative.

L'associazione potrà attuare, inoltre, le seguenti attività accessorie:

- organizzare incontri, convegni, conferenze, seminari e dibattiti dove si possa approfondire il tema dello sviluppo e della cooperazione internazionale, comprese possibili iniziative editoriali e pubblicazioni on-line, promuovendo e sviluppando azioni di sensibilizzazione sullo specifico tema;
- promuovere i rapporti di collaborazione e/o sottoscrivere accordi e alleanze con altre associazioni o enti, pubblici e privati, anche a livello internazionale, al fine di attuare i progetti di rete;
- gestire e promuovere eventuali attività di formazione e aggiornamento ai propri volontari, operatori e consulenti, con lo scopo di approfondire e condividere metodologie e competenze utili allo scopo della cooperazione internazionale;
- sviluppare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, interessano i fenomeni di cui l'associazione si occupa;
- attivare iniziative finalizzate alla raccolta fondi e al reperimento di risorse orientate al perseguimento delle finalità dell'associazione e alla realizzazione delle diverse attività;
- promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al

raggiungimento delle proprie finalità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle "istituzionali", ad eccezione di quelle ad esse "direttamente connesse".

L'associazione potrà anche svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dal ricavato proveniente dall'organizzazione di attività di raccolta fondi occasionali;
- c) da eventuali attività in convenzioni con servizi sociali pubblici;
- d) da finanziamenti pubblici e privati;
- e) partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal comma 1 lettera e) e del D.Lgs. 460/1997.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L'associazione inoltre sarà tenuta ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 24 del codice civile, gli associati che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non potranno riprendere i contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio associativo è annuale e inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore qualora istituiti.

ART. 5 - GLI ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro i quali, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono



l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto. Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

In base delle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali, sempre che siano in regola con il pagamento del contributo che sono obbligati a versare annualmente. Tale contributo, nella misura fissata dal consiglio direttivo, dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata con la mora superiore a 6 (sei) mesi del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di

attività in contrasto con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti e delle delibere assembleari o del comitato direttivo. L'esclusione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che la giustificano, all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata indirizzata al presidente dell'associazione.

Il socio potrà recedere dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; il recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 2 (due) mesi prima.

Il socio recedente non avrà alcun titolo alla restituzione di quanto versato negli anni di partecipazione, né tantomeno alla liquidazione di una quota dei beni dell'associazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione.

L'assemblea degli associati: - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore; - approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale; - delibera sulla responsabilità degli organi sociali; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; - approva i regolamenti; - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; - delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si



esercita in modo palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche dello statuto sociale oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

Le riunioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e conservato nell'apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e chiederne copia a spese proprie.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi, rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

In caso di necessità e urgenza, il presidente può provvedere su materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea e/o impedimento, le funzioni del presidente sono

svolte dal vice-presidente, ove nominato.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; - indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di: - assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; - convocare l'Assemblea degli associati; - provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati; - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; - determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; - promuovere e organizzare gli eventi associativi; - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, in questo caso la rappresentanza della società spetta anche agli amministratori delegati, se nominati e limitatamente alle deleghe agli stessi conferite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve



pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ART. 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è organo consultivo e propositivo dell'associazione. E' composto da un numero variabile di membri, minimo tre, nominati dal consiglio direttivo, tra persone italiane o straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori di interesse dell'associazione.

I membri del comitato scientifico durano in carica quattro esercizi, in coincidenza con la durata del consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il comitato scientifico è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, con le medesime modalità previste per la convocazione del consiglio direttivo. Sono valide le riunioni del comitato scientifico effettuate in luogo diverso dalla sede dell'associazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza, purché sia identificabile l'identità degli intervenuti e sia consentito a questi ultimi di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il membro che non partecipa a tre riunioni consecutive del comitato scientifico può essere dichiarato decaduto dalla carica. Il comitato scientifico svolgerà una funzione tecnico-consultiva in ogni questione in cui il consiglio direttivo lo ritenga necessario e potrà proporre al consiglio direttivo iniziative nei settori di interesse dell'associazione.

ART. 15 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

L'associazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente dall'assemblea, riunita in via straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo. Per modificare lo statuto associativo occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto associativo, valgono le norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato: Jane Paule Sassu - Stefano Sala - Alessandra Angela Orsenigo - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia conforme all'originale munita di un foglio, rilasciata in carta libera da me notaio Gianluca ELEUTERI per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 6 novembre 2019

